

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E

TIROCINI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DELLA

SALUTE PRESSO STRUTTURE COLLEGATE ALLA RETE FORMATIVA

TRA

Il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, con sede in via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari (codice fiscale 80019600925 - P.I.: 00443370929), in persona della sua Direttrice Professoressa Loredana Lucarelli, di seguito denominato "Soggetto promotore"

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari - d'ora in poi denominata "Ente ospitante" - con sede legale in Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 Sassari (C.F./P.IVA 02268260904), rappresentata legalmente dal Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Direttore Generale; di seguito nominate singolarmente la "Parte" o collettivamente le "Parti"

PREMESSA

a) Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

b) Visto l'art. 2-bis "Scuole di specializzazione non mediche" - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, che

prevede che "Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/1982, riservate alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, art. 8 della legge 401/2000";

c) Visto il D.M. 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 21.10.2006, relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area psicologica;

d) Visto il D.M. 1° luglio 2010 che individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi qualificanti e i relativi percorsi didattici;

e) Visto il Decreto ministeriale n.50 del 21 gennaio 2019 con cui è stato approvato il riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area psicologica, tra cui la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute mediante l'inserimento degli ordinamenti adeguati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR;

f) Visto che i DDMM 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019 relativi al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, prevedono che alle attività professionalizzanti sia assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo;

g) Visto che La Scuola di Specializzazione in Psicologia della

Salute, istituita con D.R. 1452 del 16.12.2019 prevede un tirocinio obbligatorio con l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari;

h) Considerato che l'Ente Ospitante dichiara di essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art.43 del Decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017;

i) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione accademica e la pratica professionalizzante al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto

È interesse generale del Soggetto Promotore utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture sociosanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica.

Ciò premesso, l'Ente Ospitante dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione le proprie strutture per le esigenze

della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università degli Studi di Cagliari, dichiarando, altresì, che le stesse sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione, con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art.3 - Strutture

L'Ente ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura.

Art.4 - Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che costituirà parte integrante della presente convenzione. Il documento di Progetto formativo deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici dello psicologo della salute in formazione che frequenterà le strutture dell'Ente ospitante;
- Individuazione del tutor universitario e del tutor aziendale;
- Durata del tirocinio professionalizzante;
- Estremi delle polizze di copertura assicurativa RCT e Infortuni;

➤ Obiettivi formativi che dovrà perseguire lo psicologo in formazione specialistica.

A tal fine, appositi tutor individuali aziendali, individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico - formativa, guideranno lo specializzando in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività organizzative e cliniche dell'Ente ospitante. Il tutor individuale è quindi quella figura, dell'Ente, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dell'allievo in formazione specialistica.

Il tutor è un dirigente strutturato, specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera nelle diverse Strutture nelle quali sono inseriti gli specializzandi. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art.5 - Natura giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art.6 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un tutor aziendale che affiancherà il tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli psicologi in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art.7 - Accertamento della frequenza

L'accertamento della regolare presenza dello specializzando presso le strutture dell'Ente ospitante è affidato al tutor aziendale che dovrà accertare l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dallo Psicologo in formazione sia dal tutor aziendale assegnato (individuale e d'area).

Art.8 - Coperture assicurative

L'Università assicura gli psicologi in formazione per infortunio e responsabilità civile, presso primaria compagnia assicurativa operante nel settore. Resta invece a carico dello psicologo in formazione specialistica l'onere della copertura assicurativa per colpa grave. In caso d'infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente che garantisce la copertura assicurativa, mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ai sensi degli articoli 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. del 10.10.1985, contenente la regolamentazione della

"gestione per conto dello Stato" dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.

Art.9 - Sorveglianza sanitaria

L'Università degli Studi di Cagliari verifica l'idoneità iniziale dello psicologo in formazione specialistica, mentre l'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda s'impegna affinché agli psicologi in formazione specialistica siano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

Art.10 - Obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, lo psicologo specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dello specializzando nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso. Lo specializzando è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti e Protocolli Aziendali. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro,

nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008, sono riferite a quelle dell'Azienda ospitante e dovranno essere comunicate allo psicologo in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art.11 - Doveri degli psicologi in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- Seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- Osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti e Protocolli Aziendali;
- Frequentare le strutture dell'Ente ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Art.12 - Obblighi di condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della struttura ospitante.

Art.13 - Durata

La presente convenzione ha durata pari a 4 (quattro) anni a partire dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre mesi dalla scadenza. Dalla scadenza, in caso di disdetta, le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione dei corsi già avviati.

Art.14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento da parte dell'Ente ospitante dei dati personali dello psicologo in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto

dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Art.15 - Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Cagliari.

Art.16 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche, a cura e spese del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

Art.17 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Direttrice del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia

Prof.ssa Loredana Lucarelli

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano

Firmato digitalmente